

Il Tribunale sosterrrebbe che la prescrizione medica costituirebbe un indizio in favore della sua qualificazione come medicinale, circostanza che la ricorrente non contesterebbe. Ciò sarebbe errato. In udienza il rappresentante della ricorrente avrebbe espressamente sottolineato che, in virtù della libertà terapeutica in Germania, i medici possono persino prescrivere alimenti. Il Tribunale presupporrebbe che i consumatori, basandosi sulla presentazione, percepirebbero il prodotto come un medicinale. Esso non terrebbe conto delle conoscenze degli specialisti, i quali sarebbero ben consapevoli del fatto che i prodotti della «Ayurvedic Medicine» sarebbero prodotti inefficaci e che sarebbe stata negata l'autorizzazione per il presente prodotto.

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (versione codificata) (GU 2017, L 154, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 10 marzo 2023 —  
Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE/ Erg Eolica Ginestra Srl e a.**

**(Causa C-148/23, Gestore dei Servizi Energetici)**

(2023/C 179/27)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nella causa principale**

*Appellante:* Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

*Appellate:* Erg Eolica Ginestra Srl, Erg Eolica Ginestra Srl, Erg Eolica Campania SpA, Erg Eolica Fossa del Lupo Srl, Erg Eolica Amaroni Srl, Erg Eolica Adriatica Srl, Erg Eolica San Vincenzo Srl, Erg Eolica San Circeo Srl, Erg Eolica Faeto Srl, Green Vicari Srl, Erg Wind Energy Srl, Erg Wind Sicilia 3 Srl, Erg Wind Sicilia 6 Srl, Erg Wind 4 Srl, Erg Wind 6 Srl, Erg Wind Sicilia 5 Srl, Erg Wind 2000 Srl, Erg Wind Sicilia 2 Srl, Erg Wind Sardegna Srl, Erg Wind Sicilia 4 Srl, Erg Hydro Srl, Erg Power Generation SpA, Ministero dello Sviluppo Economico

**Questione pregiudiziale**

Se la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (<sup>1</sup>), ed in particolare i considerando 8, 14, 25 e gli articoli 1 e 3, nonché l'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, letti alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino a una normativa nazionale, quale quella discendente dalle disposizioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto ministeriale 6 luglio 2012 — come interpretata dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato —, che subordina l'assegnazione degli incentivi alla sottoscrizione di contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto anche nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2012.

(<sup>1</sup>) GU 2009, L 140, pag. 16.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravni sud u Zagrebu (Croazia) il 20 marzo  
2023 — UP CAFFE d.o.o./ Ministarstvo financija Republike Hrvatske**

**(Causa C-171/23, UP CAFFE)**

(2023/C 179/28)

*Lingua processuale: il croato*

**Giudice del rinvio**

Upravni sud u Zagrebu

**Parti**

*Ricorrente:* UP CAFFE d.o.o.

*Convenuto:* Ministarstvo financija Republike Hrvatske

**Questione pregiudiziale**

Se il diritto dell'Unione imponga alle autorità e ai giudici nazionali di accertare l'obbligo di versamento dell'imposta sul valore aggiunto (non già di negare il diritto al rimborso dell'imposta) qualora gli elementi oggettivi del caso dimostrino che è stata commessa una frode dell'IVA mediante la costituzione di una nuova società, ovvero mediante l'interruzione della continuità, a fini fiscali, dell'attività di una società precedente, in una situazione in cui il soggetto passivo sappia o debba sapere di partecipare a tale operazione e in cui il diritto nazionale, nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta, non preveda un siffatto accertamento.

**Ricorso proposto il 23 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria**

(Causa C-186/23)

(2023/C 179/29)

*Lingua processuale:* il bulgaro

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: Gr. Koleva e J. Samnadda, agenti)

*Convenuta:* Repubblica di Bulgaria

**Motivi e principali argomenti**

La direttiva (UE) 2019/790 <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Tale direttiva stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali. Ai sensi dell'articolo 29 della direttiva il termine per il suo recepimento da parte degli Stati membri scade il 7 giugno 2021. Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, «[g]li Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».

La Commissione ha inviato alla Repubblica di Bulgaria, il 23 giugno 2021, una lettera di costituzione in mora e, il 19 maggio 2022, un parere motivato. Tuttavia, non sarebbero state ancora adottate le misure di recepimento della direttiva, o comunque non sarebbero state notificate alla Commissione.

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. Accertare che la Repubblica di Bulgaria, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (in prosieguo: la «direttiva»), e non avendole notificate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 29 di tale direttiva;
2. condannare la Repubblica di Bulgaria a pagare alla Commissione un importo forfettario pari al più elevato dei due seguenti importi: 1. un importo giornaliero di EUR 1 800, moltiplicato per il numero di giorni calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento previsto nella direttiva sino al giorno della cessazione dell'inadempimento o, se quest'ultimo persiste, fino al giorno di pronuncia della sentenza nel presente procedimento; 2. un importo forfettario minimo di EUR 504 000;